

"Merci e Logistica: evoluzione dello scenario nazionale ed internazionale"

ΛΟΓΙΚΟΣ

«I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative»

Avv. Francesca d'Orsi



www.dorsistudiolegale.it

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Che cos'è la Logistica?

Il termine "logistica" deriva etimologicamente dal greco e in particolare da "logikos" (λογικός) che significa "che ha senso logico", a sua volta derivato da "lógos" (λόγος), "parola" o "ordine".

Per i greci dunque i due concetti erano strettamente interconnessi tanto da essere espressi con la stessa parola.

La logistica, è in sostanza «ordine» che, applicato al mondo dei sistemi produttivi, significa ordine nella gestione del flusso produttivo.

L'enciclopedia Treccani definisce **logistica** /attività di coordinamento e sincronizzazione di persone e cose in una struttura collettiva; disposizione, sistemazione; tecnica delle stivaggio di merci e, anche, luogo dove queste si stivano.

In tal senso, si inquadra la definizione data dalla **SOLE (International Society of Logistics)** secondo cui la logistica è *"arte e scienza dell'organizzazione, della progettazione e dell'attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni"*.

Pertanto, questa definizione astratta e generica applicata al trasporto conduce ad una definizione di logistica nei trasporti data dall'Associazione Italiana di Logistica (AILOG), essa è *"l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita"*.



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative



Va da se che conferire «ordine giuridico», e quindi disciplina giuridica organica ad una fattispecie tanto ampia e sfaccettata è impresa ardua.

L'ordine può derivare dalla disciplina giuridica dettata:

- 1) dalla legge o
- 2) dal contratto concluso tra le parti (autonomia privata).

La Logistica non è una fattispecie giuridica alla quale il legislatore conferisce una dignità autonoma né in termini di definizione né in termini di disciplina giuridica, ma il tutto è rimesso alla interpretazione delle Corti giudiziarie e comunque all'autonomia dei privati nella redazione dei contratti, ancorché di recente vi è stata una timida apertura del legislatore verso il fenomeno sociale «logistica».

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Chi è l'operatore della Logistica?

L'unico riferimento normativo è contenuto indirettamente nella legge nr. 190 del 23 Dicembre 2014 (cd Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state emanate disposizioni (commi dal 247 al 250) di natura diversa che modificano e integrano il Decreto Legislativo 286/2005 e l'articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, rivoluzionando la disciplina dell'autotrasporto per conto terzi.

Art. 247 lett. a) punto 2) «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Al di là di questa implicita definizione, nel nostro ordinamento non c'è né una definizione né una disciplina giuridica del contratto di logistica o una tipizzazione del relativo contratto, e pertanto la disciplina è contenuta in sostanza nella prassi contrattuale che si è sviluppata nel tempo:

- sia nei contratti scritti della logistica (che come si vedrà assumono la qualifica giuridica di contratti atipici misti);
- sia nei rapporti contrattuali non scritti, ma caratterizzati dalla pura prassi o elementi contrattuali non organici (ad. esempio meri scambi di mail oppure contatti telefonici et simila)



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Il contratto di logistica nella prassi: la legge che non c'è

In questi contratti assumono rilievo non tanto le singole prestazioni che si ripetono nel tempo, quanto il loro **coordinamento** in funzione del risultato che il fornitore di servizi logistici si è obbligato a produrre, **ricomprendendo non solo l'attività tipica, ma anche tutte le obbligazioni accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui è preordinato.**



Nei contratti della logistica sono quindi disciplinate singole prestazioni corrispondenti ai contratti tipici di trasporto (artt. 1678-1702 c.c.), deposito (artt. 1766-1797 c.c.), spedizione (artt. 1737-1741 c.c.), appalto (artt. 1655-1677 c.c.) e somministrazione (artt. 1559-1570 c.c.) che perdono la loro individualità e autonomia per divenire segmenti di una prestazione complessa, non riferibile ad alcun contratto legislativamente nominato, diretta a realizzare l'interesse unitario del produttore o del distributore alla gestione e allo sviluppo globale dei flussi di merci.

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

IL CONTRATTO DI LOGISTICA è anzitutto



CONTRATTO ATIPICO/MISTO

I contratti atipici, detti anche contratti innominati, sono quei contratti non espressamente disciplinati dal diritto civile e creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione.

Essi possono essere costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti tipici, e in questo caso sono detti **contratti misti**, oppure possono essere indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti (contratti sui generis).

Art. 1322 c.c.

"Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".



Anche se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare **interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico**. In relazione alla loro disciplina si deve valutare nel caso concreto, se e in che misura le norme di singoli tipi contrattuali e di diversi contratti possano essere applicate alla fattispecie esaminata.



TIPO SOCIALE
per la frequenza
e l'abitudine con
cui ricorre.

I contratti innominati si prestano meglio al commercio internazionale. Ed infatti, almeno quelli più utilizzati, presentano il vantaggio di essere soggetti a una simile prassi applicativa uniforme, mentre i contratti tipici sono sottoposti a una disciplina nazionale che ovviamente può essere diversa da Stato a Stato.

Questa è una delle motivazioni di fondo che spingono i legislatori nazionali a non tipizzare determinati tipi di contratti, nonostante questi siano entrati nella pratica economica comune.

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Tribunale Parma, 03/07/2013, n.985

Il contratto di logistica è un negozio atipico, in forza del quale un soggetto, il fornitore di servizi logistici, assume la gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione, manipolazione e trasferimento di prodotti di un altro soggetto, il committente, con organizzazione dei mezzi a proprio carico, e si obbliga quindi alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività, dietro il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto configura, quindi, una figura atipica mista, contenente in sé gli elementi di varie fattispecie contrattuali (appalto, deposito, trasporto, somministrazione).



Tutto questo crea, ovviamente delle problematiche interpretative, soprattutto in sede giudiziaria, quando il Giudice è chiamato a pronunciarsi sul contratto di logistica (ove le parti ne abbiano sottoscritto uno) oppure, nell'analizzare il fatto storico sottoposto al suo esame, la qualificazione o meno del rapporto quale contratto di logistica e quindi risolvere la questione in ordine alla disciplina applicabile al rapporto contrattuale sottoposto al suo esame.

Ed infatti, *quid iuris*, laddove il contratto non sia sufficientemente dettagliato o manchi del tutto e quindi sia necessario applicare norme di legge?

La diversa applicazione della disciplina giuridica riconducibile ad un contratto piuttosto che ad un altro non è di poco conto tenuto conto delle notevoli differenze in termine di prescrizione ed eventuale decadenza, onere della prova, limitazione del debito e coperture assicurative.

A tale proposito ci sono ben tre scuole di pensiero...

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

-teoria della **prevalenza** → individua nell'ambito del contratto misto una prestazione principale, coincidente con quella di un contratto tipico, rispetto alla quale tutte le altre si pongono come accessorie e sono quindi assorbite nella disciplina di quello principale. Il contratto deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la «forza» del tipo o l'interesse che ha mosso le parti), salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale. Nel caso della logistica però spesso è impossibile individuare la prestazione principale, in quanto tutte sono funzionalmente legate alla causa unica del contratto.



Cassazione civile , sez. II , 17/10/2019 , n. 26485

In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

- **teoria della combinazione** → sul versante opposto si colloca la teoria della “combinazione”, per la quale la disciplina del contratto atipico misto è costituita dalla sommatoria delle singole discipline tipiche applicabili a ciascuna delle prestazioni i cui frammenti causali si fondono nella unitaria causa del negozio misto. Nel caso del contratto di logistica ad esempio, tale soluzione solleva molti dubbi laddove il limite tra le prestazioni risulti molto sottile, come ad esempio tra il deposito e il contratto di trasporto che entrambi presuppongono la consegna materiale della merce e quindi l’obbligazione di custodia.

«Il contratto misto e atipico di **rimessaggio** di un natante, in cui una parte si impegna a riparare la cosa ed a custodirla verso corrispettivo fino alla riconsegna, partecipa della natura del contratto di prestazione d'opera e del contratto di deposito, essendo ad esso applicabile la disciplina propria dell'affidamento della “res” al depositario, con la conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla sua prestazione, consistenti nell'uso della diligenza del buon padre di famiglia e nell'accollo dell'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui imputabile. A tal fine, a nulla rileva l'esiguità del corrispettivo, rimesso all'autonoma valutazione delle parti, che connota, proprio per la sua presenza, il contratto come oneroso, con l'effetto che si applica la disciplina di cui all'art. 1766 c.c., senza che, al contrario, possa invocarsi l'operatività del regime normativo della locazione di cui all'art. 1571 c.c.» (Cass. 28 ottobre 2009, n. 22803).

Un punto di equilibrio tra gli estremi della “prevalenza” e della “combinazione” può essere trovato nella **teoria della “integrazione”**, per cui ad una disciplina-quadro - applicabile al contratto nel suo complesso in quanto individua più la volontà delle parti e non la prevalenza della prestazione - si affiancano le discipline tipiche delle singole prestazioni quando l’oggetto del contendere sia specificamente e direttamente riferibile a tali prestazioni.

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

La giurisprudenza italiana, forse anche per la complessità e la specificità delle situazioni concrete che si possono creare nella prassi rispetto al rapporto di logistica, ha negli anni prodotto sentenze non sempre del tutto coerenti, anche se, con un certo grado di certezza, si può dire che la Giurisprudenza italiana abbia aderito prevalentemente alla teoria del contratto prevalente, anche se non sono isolate le pronunce di segno contrario. In alcuni casi, così, si è ritenuta che la disciplina dell'appalto di servizi fosse l'unica applicabile (senza spazi per quelle delle singole prestazioni); in altri si è adottata come disciplina-quadro non quella dell'appalto di servizi, ma invece quella di una prestazione ritenuta prevalente (deposito, trasporto), salvo poi ritenere possibile la sua integrazione mediante altre norme riferibili a prestazioni di tipo diverso.



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Alcune sentenze.....

Tribunale di Milano - Sezione settima civile, causa civile 73255/02

Il contratto per “servizi logistici integrati” costituisce un figura unitariamente riconducibile, sotto il profilo causale, alla fattispecie tipica dell'**appalto**: sicché l'unico schema legale applicabile in concreto è quello dettato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile,

Corte appello , Bologna , 05/02/1997

Il contratto col quale un soggetto si impegni, nei confronti del vettore, a coordinare l'attività di questi e di altri vettori, tutti incaricati dal medesimo mittente, fornendo loro assistenza logistica per i veicoli e per il ricovero delle merci, non costituisce un contratto di spedizione, ma un contratto di **appalto di servizi**.

Corte d'Appello Napoli, Sezione 3 civile, Sentenza 14 giugno 2016, n. 2389

Il contratto di logistica, diffuso nella prassi commerciale, è il contratto mediante il quale si identificano una svariata quantità di funzioni, più o meno riconducibili all'affidamento in outsourcing dell'intero procedimento logistico, o di alcune fasi di esso, e quindi alla gestione del processo dei flussi, fisici ed informativi, delle materia prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, in entrata ed in uscita, dagli stabilimenti del produttore o del distributore. Trattandosi di contratto atipico, deve procedersi alla individuazione della disciplina applicabile in base all'esame delle prestazioni oggetto del contratto. Essendo costituita, l'obbligazione principale, dalla conservazione e dalla successiva restituzione della merce nello stato originario, il nucleo della **disciplina giuridica applicabile va individuato nel contratto di deposito**, dal momento che gli ulteriori servizi richiamati, pur presentando caratteristiche astrattamente riconducibili alla “locatio operis” ed alla “locatio rei”, si pongono su un piano strumentale rispetto alla realizzazione della causa tipica del contratto di deposito. Ne consegue che le norme del contratto di deposito disciplinano la responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ed il depositario potrà liberarsi da responsabilità provando non solo di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ma anche in forza del disposto dell'art. 1218 c.c., dimostrando, cioè, che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile

La giurisprudenza con più frequenza applica al contratto di logistica la disciplina del contratto di appalto / appalto dei servizi, ancorché vi sono sentenze che restano ancorate al rigido schema alternativo tra deposito e trasporto senza avere il «coraggio» di parlare di logistica....



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Il caso del deposito a fini logistici e la sosta nel corso ordinario del viaggio

Non è infatti infrequente che le operazioni di logistica si possano concretizzare in una «sosta» presso la piattaforma logistica al fine di procedere con la suddivisione del carico su più mezzi per effettuare le consegne ai destinatari finali.



In questi casi, la sosta - laddove sia dovuta a specifiche esigenze del committente ed in tal senso ne venga fatta richiesta - la stessa ben potrebbe una autonomia causale rispetto al trasporto, tanto da ritenerla assestante, financo qualificabile come contratto di logistica



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Le tecniche di redazione del contratto scritto della logistica



In un simile quadro giuridico caratterizzato da una certa situazione di incertezza, ai fini della più efficace e sicura regolamentazione dei rapporti tra l'utente e l'operatore logistico, il miglior strumento rimane certamente la corretta ed esaustiva stesura del contratto che dovrà essere analiticamente dettagliato corredato di tutti gli allegati utili alla corretta individuazione dei reciproci rapporti negoziali al fine di esaurire la disciplina del rapporto ed escludere conseguentemente l'applicazione di regole indesiderate.

Le parti possono, in sede di redazione del contratto, introdurre elementi di precisazione della disciplina applicabile, che possano poi orientarne l'interpretazione da parte del Giudice.

Ovviamente, è difficile se non impossibile arrivare al punto di ipotizzare un contratto del tutto autosufficiente che elimini radicalmente la possibilità di far ricorso all'integrazione con le norme di legge, sicuramente si può tentare di limitare l'applicazione della disciplina propria del contratto tipico ad individuate singole prestazioni cercando, nell'ambito delle norme inderogabili (ad esempio art. 1229 e 2965 c.c.), di disciplinare specificatamente alcuni aspetti particolarmente critici, come ad esempio la responsabilità dell'operatore di logistica.



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

IL RUOLO DEL PERITO....evoluzione verso AIPERTL



Il perito riveste un ruolo fondamentale per la risoluzione delle problematiche in esame: fondamentale, in quanto, solo attraverso gli «occhi» del perito ed attraverso la sua attività di ricerca documentale è possibile pervenire alla verifica di quali fossero le intenzioni delle parti, la causa del contratto e la comune volontà dei contraenti.

La fase peritale di ricerca e raccolta documenti è fondamentale per la corretta ricostruzione degli assetti contrattuali che le parti si sono volute dare nel concreto ed è fondamentale ai fini del corretto inquadramento e predisposizione ad esempio di una difesa giudiziale, al fine di guidare il Giudice, attraverso l'incertezza interpretativa, alla corretta interpretazione del contratto, inteso come comune volontà delle parti o anche ai fini di una corretta liquidazione da un punto di vista assicurativo e non da ultimo anche nella prospettiva delle rivalse che gli assicuratori promuovono tenuto conto dei nuovi "scenari" in ordine all'onere della prova dell'Assicuratore alla luce della sentenza CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 23 GENNAIO 2018 N. 1558 Pres. Vivaldi - Rel. Rossetti

I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

Il tema del convegno è legato all'evoluzione di questa materia, certamente imbrigliare questo fenomeno al solo diritto dei trasporti è inadeguato rispetto all'evoluzione della fattispecie.

Sul punto, anche se Vi intratterrà il collega Taccioli, in Francia il contratto di logistica non ha né qualificazione giuridica né regime specifico, come in Italia, però il diritto della logistica in Francia si sta sviluppando e dovrebbe diventare un ramo del diritto a sé stante fra qualche anno.

In Italia peraltro in ambito accademico si parla ormai di diritto dei trasporti e della logistica e quindi il futuro dovrebbe essere vero e proprio «diritto della logistica».

In quest'ottica di evoluzione e di scenari futuri si può pensare anche all'evoluzione dell'acronimo della associazione che mi ospita.....

A.I.P.E.R.T.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI TRASPORTI E LOGISTICA



I contratti della logistica delle merci: problematiche interpretative

*“L’attenzione è la forma più rara e più
pura della generosità”*

Simone Weil

Grazie per l’attenzione

Avv. Francesca d’Orsi

00196 Roma - via Cesare Fracassini 4
ph. [+39] 06/37512408
fax [+39] 06/3725922

20148 Milano - Via Don Carlo Gnocchi 28
ph. [+39] 02/4007092
fax [+39] 02/48712546

www.dorsistudiolegale.it



"Merci e Logistica: evoluzione dello scenario nazionale ed internazionale» Convegno AIPERT – Roma 29 novembre 2019 presso RADISSON BLU ES HOTEL ROMA